

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XII
N. 179

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1996

Risoluzione
sull'extradizione di due presunti militanti del gruppo ETA

Annunziata il 13 marzo 1996

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la propria risoluzione del 17 maggio 1995 sul funzionamento del trattato sull'Unione europea nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 1996 - Attuazione e sviluppo dell'Unione (1);

vista la propria risoluzione del 14 dicembre 1995 sui progressi compiuti nel 1995 nell'attuazione della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, conformemente al titolo VI del trattato sull'Unione europea (2),

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995,

vista la Convenzione relativa alla semplificazione delle procedure di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea,

vista la dichiarazione di La Gomera sul terrorismo,

A. considerando il decreto con cui il Consiglio di Stato belga ha deciso di sospendere la decisione del ministro della giustizia di estradare verso la Spagna due presunti militanti del gruppo ETA, Luis Moreno e Raquel Garcia, accusati dalla

(1) G.U. C 151 del 19 giugno 1995, pag. 56.

(2) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 11.

giustizia spagnola di complicità in un attentato terroristico commesso in Spagna,

B. considerando che il Consiglio di Stato belga ha motivato la sua decisione di sospensione basandosi su un'interpretazione degli articoli 1.e, 1.f e 13 della Convenzione europea sulla lotta contro il terrorismo e sulla sua legge in materia di estradizione del 1° ottobre 1833,

C. considerando che le Convenzioni e le altre decisioni del Consiglio formano oggetto di interpretazioni diverse in ciascuno degli Stati membri, mettendo così in questione la preminenza del diritto, e che gli Stati membri hanno interesse a disporre di un'interpretazione comune delle Convenzioni e dei testi che devono portare ad alcuni principi fondamentali comuni in materia di estradizione,

D. considerando che sia il Belgio che la Spagna sono Stati di diritto e democratici e che sono legati da accordi di cooperazione giuridica, in particolare nella lotta contro il terrorismo, ma che i loro rispettivi governi sono anche tenuti a rispettare le decisioni delle proprie giurisdizioni,

E. considerando che l'ETA è un'organizzazione terroristica che, dal 1977, ha commesso 723 omicidi e che, a tutt'oggi, tiene sotto sequestro due cittadini,

1. riafferma con la massima decisione la sua condanna di ogni forma di terrorismo;

2. insiste sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione nella lotta contro il terrorismo e, in

particolare, di modificare urgentemente il quadro legale che consente ancora ad uno Stato membro di accordare protezione a persone accusate di reati di terrorismo in un altro Stato membro e di rifiutarne l'estradizione;

3. deplora il fatto che situazioni come quelle prodottesi dopo la sospensione dell'estradizione e il successivo rilascio di due presunti collaboratori dell'organizzazione ETA, in virtù della decisione del Consiglio di Stato belga, mettano in discussione il coordinamento e la cooperazione giudiziaria nella lotta contro il terrorismo in seno all'Unione europea;

4. chiede che venga trovata urgentemente una soluzione definitiva per questa vicenda nell'ambito della cooperazione tra gli Stati membri conformemente al Titolo VI del trattato sull'Unione europea;

5. chiede al Consiglio di giungere a una Convenzione sull'estradizione che costituisca un vero progresso rispetto ai testi attuali, superando concezioni obsolete all'interno dell'Unione, come quella del reato politico;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai paesi del gruppo Schengen, alla Conferenza intergovernativa che si aprirà il 29 marzo 1996 a Torino, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

ANTÓNIO CAPUCHO
Vicepresidente